

La Serenissima Repubblica di San Marino e Sua Maestà il Re d'Italia, volendo stabilire con una Convenzione di ammettere l'iscrizione dei medici e veterinari, in servizio presso la Repubblica, alla « Cassa di Previdenza per le Pensioni dei Sanitari » istituita nel Regno d'Italia, e fissare le norme e condizioni dalle quali l'iscrizione stessa deve andare regolata, hanno nominato a questo fine per loro Plenipotenziari:

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

S. E. il Prof. Luigi Luzzatti, Ministro di Stato d'Italia;

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il dott. barone Sidney Sonnino, Suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

i quali dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che sono stati riconosciuti in debita forma, hanno concordato sugli articoli seguenti:

ART. 1. — È ammessa l'iscrizione alla Cassa di Previdenza per le Pensioni dei Sanitari, istituita nel Regno d'Italia e regolata dal testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Libro III, Parte terza, dei posti di sanitario già regolarmente istituiti o da istituirsi nella Repubblica di San Marino per il servizio di condotta medica e veterinaria, di ospedale e di pubblica igiene, nonchè dei titolari dei posti stessi, a decorrere dalla data di approvazione della presente convenzione.

È ammesso il riconoscimento dei servizi prestati da detti sanitari nella Repubblica di San Marino, prima della loro iscrizione alla Cassa di Previdenza, agli effetti della misura degli assegni, nel limite e nei modi consentiti dall'art. 42 del citato testo unico.

ART. 2. — Alla corresponsione dei contributi dovuti, in ragione di lire 264 annuo per ogni posto di sanitario, il Governo della Repubblica provvederà mediante deposito, presso la Cassa depositi e prestiti del Regno, di tanti titoli di Stato Italiano quanti siano necessari per assicurare col reddito relativo il pagamento dei contributi anzidetti, vincolandone gli interessi a favore della Cassa di Previdenza.

Il premio di riscatto per il riconoscimento degli anni di servizio anteriori, di cui al citato art. 42 del testo unico, regolarmente prestati da ciascuno dei sanitari in servizio nella Repubblica, alla data dell'approvazione della presente convenzione, sarà liquidato dalla Cassa dei sanitari, amministrata dalla Direzione Generale degli Istituti di previdenza, secondo le norme in vigore.

